

2011/08.02/000077
Rif. pratica 08.02/77

Parere SUAP per **RIESAME con valenza di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale**
- Autorizzazione Integrata Ambientale installazione sita in **Niella Tanaro, Via Roccacigliè, 2** –
Ditta **CARPENETA Soc. Agricola Srl** con sede legale in Niella Tanaro - **Attività IPPC: 6.6. -**
“Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione
(di oltre 30 Kg)”- L.R. 44/2000 - D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, integra la direttiva 2008/1/CE, detta “direttiva IPPC”, e sei altre direttive in una sola direttiva sulle emissioni industriali, dettando obblighi e condizioni di autorizzazione per le attività industriali ritenute ad elevato potenziale inquinante;
- con il Provvedimento n. 513 del 12/07/2013, è stata rinnovata alla Ditta CARPENETA Soc. Agricola Srl con sede legale in Niella Tanaro, Via Roccacigliè, 2, l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio dell’impianto sito in **Niella Tanaro, Via Roccacigliè, 2- Attività IPPC: 6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg)”**;
- in data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, pubblicato sul S.O.G.U. n. 72 del 27/03/2014, che ha apportato significative modifiche alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale s’intende il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all’allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., o di parte di essa, a determinate condizioni che devono garantire che l’installazione sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e nel decreto sopra citati, e che tale autorizzazione può valere per una o più installazioni o parti di esse, che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo Gestore;
- in data 21/02/2017, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT *Conclusions*) in materia di allevamenti intensivi, ai sensi della sopra citata direttiva 2010/75/UE;

- con nota prot. n. 2573 del 02/07/2018, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) GAL Mongioie ha inoltrato l'istanza e la relativa documentazione tecnica della Ditta CARPENETA Soc. Agricola Srl, con sede legale in Niella Tanaro, Via Roccacigliè, 2 – P.IVA 03247150042 – finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell'attività IPPC: **6.6. “Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg)”**, per l'allevamento sito in **Niella Tanaro, Via Roccacigliè, 2**;
- dalla documentazione allegata risulta che la Ditta CARPENETA Soc. Agricola Srl ha effettuato, in data 28/06/2018, il versamento della tariffa istruttoria ai sensi del D.M. 24/04/2008, relativa al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, a favore della Provincia di Cuneo;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso l'Ufficio Deposito Atti - I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 29-*quater*, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 77712 del 23/10/2018, è stata convocata, per il giorno 14/11/2018, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Niella Tanaro, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN1 di Mondovì, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i Servizi Provinciali competenti e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge che:
 - 1) il Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo ha trasmesso parere prot. n. 99727 del 14/11/2018;
 - 2) il competente Ufficio provinciale ha illustrato le conclusioni istruttorie chiedendo chiarimenti alla ditta istante;
 - 3) i partecipanti alla Conferenza, alla luce delle osservazioni sollevate, hanno ravvisato la necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni e concordato sul fatto di non esprimere pareri al riguardo, se non previa valutazione di quanto la ditta provvederà a trasmettere;
- in data 22/11/2018, con nota prot. n. 85494, è stata inviata alla Ditta, in conformità a quanto emerso in sede di Conferenza, una richiesta di integrazioni necessarie ai fini del rilascio del parere di competenza;
- con nota prot. n. 144458 del 11/12/2018, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN1 ha trasmesso il proprio parere di competenza, che rinvia alle sopra richiamate integrazioni richieste dalla Provincia e dall'A.R.P.A.;

- in data 23/01/2019, il Gestore ha chiesto una proroga di 60 giorni ai termini precedentemente concessi per la trasmissione delle integrazioni, al fine di reperire la necessaria documentazione; in proposito, con nota prot. n. 6152 del 29/01/2019, la proroga richiesta è stata concessa;
- in data 22/03/2019, sono pervenute le integrazioni fornite dalla Ditta; pertanto, con nota prot. n. 24526 del 09/04/2019, è stata convocata, per il giorno 07/05/2019, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Niella Tanaro, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN1 di Mondovì, il Responsabile dell'Agenda Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge che:
 - 4) il Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo ha trasmesso parere prot. n. 40127 del 07/05/2019;
 - 5) sono stati acquisiti i pareri favorevoli per il rilascio dell'autorizzazione richiesta. Conformemente a quanto previsto dall'art. 14-*ter* della L. 241/90 e s.m.i., sono considerati acquisiti in senso favorevole i pareri dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente, né esprimendola in Conferenza, la propria volontà;
- con nota prot. n. 33779 del 22/05/2019, la Provincia ha chiesto alla Ditta istante, in conformità a quanto concordato in sede di Conferenza di Servizi, le integrazioni necessarie al prosieguo dell'iter autorizzativo;
- in data 21/06/2019 sono pervenute le integrazioni fornite dalla Ditta che, con nota prot. n. 43277 del 02/07/2019, sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento, per completezza documentale;

evidenziato che, in attuazione della menzionata direttiva 2010/75/UE, il D.Lgs. 46/2014 ha introdotto disposizioni in materia di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali in seguito alla pubblicazione delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'installazione, stabilendo, in particolare, un termine temporale di 4 anni per il completamento del riesame e l'adeguamento alle BAT *Conclusions*;

tenuto conto di quanto emerso in sede di coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio regionale della disciplina IPPC, con particolare riferimento alle riunioni del 07/05/2018 e 22/01/2019, presso la competente Direzione della Regione Piemonte;

rilevato che il Gestore ha effettuato un confronto della situazione aziendale oggetto d'istanza con le suddette BAT *Conclusions*;

ritenuto pertanto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui agli Allegati tecnici 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente parere;

considerato che, con nota prot. n. 10255 del 17/02/2021, alla Ditta CARPENETA Soc. Agricola Srl è stato notificato il provvedimento di aggiornamento dell'AIA vigente, recante prime disposizioni di attuazione - entro il 21/02/2021 - delle BAT *Conclusions* individuate nell'ambito del procedimento di riesame, nelle more della definizione di apposito provvedimento di dettaglio delle prescrizioni autorizzative;

ritenuto necessario, in proposito, sostituire con il presente atto il suddetto provvedimento di aggiornamento dell'AIA di cui al prot. n. 10255 del 17/02/2021, nonché il menzionato Provvedimento n. 513 del 12/07/2013 (costituente rinnovo dell'AIA);

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce *"In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura, per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato"*;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", sostituito dal Decreto 25 febbraio 2016 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", pubblicato sul S.O. n. 9 alla G.U. del 18/04/2016;
- il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: Regolamento regionale recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e s.m.i.;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall’art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l’art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l’applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, pubblicato sul S.O. G.U. n. 72 del 27/03/2014 ed entrato in vigore l’11/04/2014;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, già istituito con D.P.R. 20/10/1998, n. 447;
- la L.R. 29/10/2015, N. 23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)”;

DATO ATTO CHE

- a norma dell’art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell’elenco dell’Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- il presente atto, nonché l’AIA, non sostituiscono gli adempimenti dovuti nè costituiscono avallo tecnico di alcun tipo in materia di benessere animale; pertanto **il Gestore deve, in ogni caso, rispettare le norme in materia di benessere animale, la cui disciplina e controllo è demandata alle Autorità preposte;**
- **in caso di modifiche** degli impianti o della variazione della titolarità dell’impianto, il Gestore deve darne comunicazione all’Autorità competente, per il tramite del SUAP competente per

territorio, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- **il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative**, con particolare riferimento a:
 - obblighi di **comunicazione** delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (**PUA**), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all'utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all'applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
 - **divieti** di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
 - **dosi di applicazione** al terreno degli effluenti zootecnici;
 - obblighi di **documentazione del trasporto**;
 - **limitazioni e norme tecniche** inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all'applicazione al terreno;

- in materia di rifiuti, il Gestore deve, tra l'altro:
 - ottemperare al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al formulario di identificazione, nonché provvedere - qualora dovuto - alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
 - comunicare annualmente all'Autorità competente - qualora dovuto - le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- il Gestore deve predisporre la valutazione d'impatto acustico nei casi previsti dall'art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;

- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Sindaco del Comune sede dell'impianto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;

- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ai sensi del D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da A.R.P.A. Piemonte;

- in attuazione del comma 3 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza, anche nei termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame** effettuato sull'intera installazione. A tal fine il Gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;

- l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- l'Autorità competente si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordecies* del D.Lgs. 152/06;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

atteso altresì che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine al RIESAME con valenza di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della Ditta **CARPENETA Soc. Agricola Srl**, con sede legale in Niella Tanaro, Via Roccacigliè, 2 – P.IVA 03247150042– per l'esercizio dell'installazione sita in **Niella Tanaro, Via Roccacigliè, 2-** Attività IPPC: **6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg);**

a condizione che vengano rispettati:

- 1) i limiti e le prescrizioni, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati negli **Allegati tecnici n. 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente atto;**
- 2) le previsioni relative all'attività di monitoraggio e controllo contenute nella documentazione richiamata e prescritte **nell'Allegato 2;**

EVIDENZIA CHE

- **il presente atto sostituisce il provvedimento di aggiornamento dell'AIA di cui al prot. n. 10255 del 17/02/2021**, nonché il Provvedimento n. 513 del 12/07/2013 (costituente rinnovo dell'AIA);
- il presente atto:
 - concerne esclusivamente l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti;
 - in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Autorizzazione Integrata Ambientale
RIESAME con valenza di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale

Azienda Agricola CARPENETA S.r.l.
Niella Tanaro, Via Roccacigliè, 2

ALLEGATO TECNICO 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE.....	2
CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE.....	2
Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute	2
<i>Strutture dell'allevamento</i>	<i>3</i>
<i>Consistenza dell'allevamento</i>	<i>3</i>
<i>Tecniche di stabulazione</i>	<i>3</i>
<i>Tecniche di alimentazione</i>	<i>3</i>
<i>Spoglie di animali</i>	<i>4</i>
Valutazione aspetti ambientali	4
<i>Produzione e gestione effluenti zootecnici</i>	<i>4</i>
<i>Produzione ed uso dell'energia.....</i>	<i>6</i>
<i>Consumi di energia.....</i>	<i>6</i>
<i>Emissioni in atmosfera</i>	<i>7</i>
<i>Uso dell'acqua e consumi idrici.....</i>	<i>7</i>
<i>Scarichi acque reflue.....</i>	<i>8</i>
<i>Emissioni sonore</i>	<i>8</i>
<i>Gestione rifiuti</i>	<i>8</i>
<i>Protezione del suolo e delle acque sotterranee</i>	<i>9</i>
APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT	9
Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle BAT <i>Conclusions</i>.....	9
Interventi di adeguamento	14
QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI	15
Ciclo produttivo	15
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>15</i>
Gestione e utilizzo agronomico effluenti zootecnici	17
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>17</i>
Energia	18
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>18</i>
Emissioni in atmosfera.....	18
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>18</i>
<i>Quadro emissivo</i>	<i>19</i>
Uso dell'acqua e scarichi acque reflue	20
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>20</i>
<i>Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche....</i>	<i>20</i>
Emissioni Sonore.....	21
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>21</i>
<i>Quadro emissivo e limiti di emissione.....</i>	<i>21</i>

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE

L'allevamento è ubicato nel Comune di Niella Tanaro, in Via Roccacigliè, 2 ed è localizzato in area agricola esterna ai centri abitati.

Le strutture aziendali sono ubicate sul mappale n. 626 del Foglio 7 del Comune di Niella Tanaro.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, il Comune di Niella Tanaro è inserito nella zona di collina, secondo le disposizioni della D.G.R. n. 24-903 del 30 dicembre 2019, e, sulla base della D.G.R. 18 maggio 2018, n. 36-6882, non è equiparato ai comuni in "Zona di Piano" ai sensi della legge regionale n. 43/2000.

La classificazione acustica del Comune di Niella Tanaro inserisce il sito dell'allevamento in classe III – "Aree di tipo misto".

CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE

Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

L'allevamento è stato autorizzato, come impianto "esistente" ai sensi del D.Lgs. 59/05 e s.m.i., con la Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente n. 522 del 08/06/2007, valida sino al 30/10/2012, in capo alla Ditta LA CONTESSA s.s., con sede legale ed operativa in Niella Tanaro, Via Roccacigliè, 2, per l'esercizio dell'attività IPPC cod. 6.6 - "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg) e c) 750 posti scrofe".

Successivamente (con Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente n. 207 del 17/04/2009), l'Autorizzazione Integrata Ambientale suddetta è stata volturata in capo alla Ditta CARPENETA Società Agricola S.r.l.

Con il Provvedimento del Settore Tutela Territorio n. 513 del 12/07/2013, l'AIA è stata rinnovata sino al 30/06/2023, per una potenzialità di allevamento pari a 3.480 suini, in 4 porcilaie.

Presso l'impianto viene condotta l'attività di **allevamento suini da ingrasso**.

Unitamente alla domanda di riesame, la Ditta aveva inizialmente previsto alcune modifiche al ciclo di allevamento, pur senza realizzare nuovi ricoveri; successivamente, l'ipotesi di introdurre una fase di magronaggio è stata abbandonata.

Tuttavia, in seguito a più accurate misurazioni delle dimensioni fisiche dei box, il Gestore ha provveduto ad un riconteggio, aggiornato, della potenzialità delle strutture di allevamento.

Il sistema di gestione rimane immutato rispetto all'AIA rilasciata, del tipo "tutto pieno - tutto vuoto": i suinetti (circa 25 Kg) vengono introdotti nelle stalle e vi rimangono fino al completamento del ciclo di ingrasso, raggiungendo un peso finale pari a 160-165 kg.

Al termine del ciclo, i suini grassi vengono conferiti al macello ed i capannoni vengono lavati, disinfettati e mantenuti vuoti per un periodo medio di 20 giorni, al fine di ridurre il livello degli agenti patogeni presenti e di limitarne la diffusione. Il lavaggio dei box viene effettuato attraverso l'uso di un'idropulitrice. I cicli di allevamento sono circa 1,7 anni.

Strutture dell'allevamento

L'allevamento è costituito da:

- n. 4 porcilaie;
- strutture per lo stoccaggio dei reflui zootecnici (n. 2 vasche circolari scoperte; n. 4 fosse posizionate al di sotto dei pavimenti dei ricoveri di allevamento);
- aree di transito.

Consistenza dell'allevamento

Le strutture dell'allevamento presentano una potenzialità pari a **3.565 posti**. I posti destinati ad infermeria risultano pari a 186, pertanto i suini mediamente allevabili sono pari a 3.379, come riportato nella tabella seguente:

Porcilaia	Categoria	n. posti potenziali	Infermeria	n. capi allevabili
A	Suini grassi da salumificio (25-160 kg)	972	56	916
B		988	52	936
C		909	48	861
D		696	30	666
	Totale	3.565	186	3.379

Tecniche di stabulazione

I suini sono allevati in 4 porcilaie (A, B, C e D).

Nel capannone A è presente un pavimento parzialmente fessurato con fossa di stoccaggio sottostante, mentre nei capannoni B, C e D è presente un pavimento totalmente fessurato con fossa di stoccaggio sottostante.

Nella tabella seguente sono riportati i ricoveri di allevamento e le relative tecniche di stabulazione, con riferimento alle Bat *Conclusions*:

Ricovero	Tipo di stabulazione	BAT
A	Pavimentazione Parzialmente Fessurata con fossa (0,7 m)	30.a.0
B-C-D	Pavimentazione Totalmente Fessurata con fossa (0,85-1,30 m)	

Si ritiene che le stabulazioni dei ricoveri possano essere accettate in quanto il Gestore ha assicurato i seguenti accorgimenti:

- allontanamento frequente dei liquami dalle fosse sottogrigliato e relativo convogliamento alle vasche di stoccaggio esterne, mediante pompaggio;
- mantenimento di un'altezza massima di liquame fresco nelle fosse sottogrigliato **non superiore a 40 cm.**

A tale proposito, si ritiene necessario prescrivere, altresì, che il livello di liquame presente nelle fosse sottogrigliato sia controllabile *in situ* (ad esempio, mediante apposita asta graduata), accedendo ad alcuni punti presso i ricoveri di allevamento.

Tecniche di alimentazione

Gli animali presenti nelle porcilaie A, B e D vengono alimentati con razione asciutta *ad libitum*, multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione. Nella porcilaia C, l'alimentazione è bagnata.

Inoltre nel mangime sono presenti enzimi (fitasi) che permettono una digestione migliore del contenuto di proteina grezza.

L'acqua viene somministrata attraverso un sistema di abbeveratoi, automatici a succhiotto, posizionati in tutti i box.

Spoglie di animali

In azienda si riscontra un tasso di mortalità media dell' 8% e generalmente il titolare e il personale dell'azienda effettuano una ricognizione dei box al mattino e alla sera.

Le carcasse sono definite "Materiale specifico a rischio ed alto rischio" e possiedono una gestione separata da altri rifiuti (Reg. CE 1774/2002 e s.m.i.). Lo stoccaggio avviene all'interno di una cella frigorifera le cui dimensioni sono pari a 6 m x 2,5 m x 2 m, nonché, la capacità è di circa 100 q. Viene svuotata da ditta specializzata periodicamente.

Valutazione aspetti ambientali

Produzione e gestione effluenti zootecnici

I suini allevabili, per la consistenza potenziale autorizzata, produrranno la seguente quantità di effluenti zootecnici ed azoto (valori ottenuti sulla base dei coefficienti e metodi di calcolo del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. – aggiornamento in vigore dal 01/01/2020):

Descrizione	Quantità
n. posti potenziali	3.565 suini
Reflui zootecnici non palabili potenzialmente prodotti (al lordo del vuoto sanitario e posti in infermeria)	12.754 m ³ /anno (di cui 444 m ³ /anno di acque meteoriche)
Azoto al campo (al netto del vuoto sanitario e posti in infermeria)	31.603 kg/anno

Tecniche di stoccaggio

Gli effluenti zootecnici prodotti nell'allevamento vengono convogliati in 2 vasche fuori terra preesistenti e nelle fosse sottogrigliato, per una capacità complessiva pari a 8.116 mc.

Relativamente alle vasche di stoccaggio fuori terra:

- il provvedimento di rinnovo dell'AIA prevedeva, per tutte le vasche, la presenza di crosta artificiale;
- in occasione del procedimento di RIESAME, in seguito alla richiesta di approfondimenti in merito, il Gestore ha comunicato che la copertura delle vasche sarebbe stata modificata, sostituendola con una copertura in argilla espansa;
- inizialmente, la Ditta ha individuato il 31/12/2020 come data entro la quale le vasche sarebbero state coperte con argilla espansa, e ha assicurato la copertura con crosta artificiale fino alla modifica del sistema di copertura;
- successivamente, alla luce del fatto che in data 27/05/2019, l'Organo di controllo ha accertato la mancata copertura delle vasche con crosta artificiale, con le ultime integrazioni datate 21/06/2019, il Gestore si è impegnato a coprire le vasche con LECA entro il 31/12/2019;

- l'alimentazione del liquame avviene nella prima vasca, tramite una tubazione che il Gestore si è impegnato a prolungare verso il basso o inscatolare, entro il 31/12/2019, al fine di ottenere l'adduzione del liquame stesso al di sotto del pelo libero.

Le tecniche descritte rientrano tra quelle riportate nella BAT 16.b.3.

Il Gestore dichiara che tali coperture saranno sempre ispezionabili grazie al posizionamento di una scala mobile a norma.

In proposito, si ritiene necessario disporre un apposito monitoraggio dell'efficienza della copertura galleggiante, sulla totalità delle strutture di stoccaggio che ne sono provviste (Cfr. Allegato 2).

Nelle seguenti tabelle vengono riportati schemi riassuntivi delle strutture di stoccaggio e dei relativi sistemi di copertura:

Descrizione	Volume netto (mc)	Copertura	BAT Conclusions
Vasca circolare	2.444	Copertura galleggiante in argilla espansa	16.b.3
Vasca circolare	2.444		
Sottogrigliato A	158		
Sottogrigliato B	1.129		
Sottogrigliato C	832		
Sottogrigliato D	1.109		
Totale	8.116		

La capacità delle strutture di stoccaggio risulta sufficiente a contenere i reflui zootecnici non palabili per almeno 180 giorni.

Tecniche di spandimento

Gli effluenti zootecnici prodotti, in seguito allo stoccaggio nelle vasche sopra descritte, vengono destinati all'**utilizzo agronomico** mediante spandimento **sui terreni in disponibilità aziendale**, al fine di recuperare le sostanze nutritive ed ammendanti contenute nel medesimo.

Lo spandimento del liquame viene effettuato direttamente dalla Ditta, mediante carro botte dotato di bande rasoterra (**BAT Conclusions 21.b**). L'**interramento** avviene **entro 4 ore**, mediante erpice a dischi.

Alla luce del ricorso, per la fase di spandimento dei liquami, all'utilizzo di superfici agrarie in asservimento in misura superiore ai terreni in conduzione diretta, nonché in relazione alla presenza - presso l'installazione - di tecniche di stabulazione a bassa efficacia (BAT 30.a.0), nel corso del procedimento istruttorio è stato chiesto alla Ditta di assicurare il tracciamento delle distribuzioni e degli interramenti dei liquami, mediante opportuni sistemi GPS, da descrivere ed individuare in funzione delle specifiche caratteristiche dei sistemi di distribuzione in dotazione aziendale.

In proposito, per lo svolgimento delle operazioni di distribuzione degli effluenti, il Gestore non ha ritenuto di provvedere all'installazione di un dispositivo GPS proponendo, in alternativa, come metodo di tracciabilità delle distribuzioni, la registrazione giornaliera delle operazioni di uso agronomico degli effluenti e la comunicazione dell'elenco dei terreni interessati 5 giorni prima dello spandimento.

Pertanto, al fine di consentire la controllabilità della fase di spandimento, in mancanza di un dispositivo di tracciamento basato su tecnologia GPS:

- alla luce delle modifiche al D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R, entrate in vigore il 1° gennaio 2020 (con introduzione, tra l'altro, dell'obbligo di registrazione delle fertilizzazioni a cadenza più ravvicinata rispetto a quanto precedentemente stabilito), si ritiene di prescrivere la compilazione e conservazione in allevamento, a disposizione degli organi di controllo, di una **scheda giornaliera delle fertilizzazioni** riportante il mappale dei terreni interessati dallo spandimento, le colture in atto, i quantitativi di effluente distribuiti e le tecniche di distribuzione impiegate, **sia per i terreni condotti che per quelli asserviti**. Tale scheda dovrà essere compilata giorno per giorno senza ritardo, in modo da consentire il controllo sugli spandimenti effettuati nelle giornate precedenti l'eventuale ispezione;
- in relazione al fatto che le operazioni di utilizzo agronomico dei liquami sono previste in misura prevalente su terreni in asservimento, nonché da parte di soggetti diversi (il Gestore ovvero contoterzisti) e con tecniche differenti, si ritiene di prescrivere **l'invio, a cadenza annuale, di una relazione agronomica descrittiva delle operazioni di distribuzione ed interrimento effettuate nell'anno precedente**, sia per i terreni in conduzione diretta che per quelli in asservimento, corredata di report fotografico con le immagini della tecnica utilizzata nei diversi periodi della campagna agraria e sulle diverse tipologie di terreni (distinti per areale, tipologia di coltura e di conduzione);
- inoltre, il Gestore ha proposto la comunicazione preventiva dei terreni destinati ad uso agronomico.

Il Gestore è tenuto ad effettuare, annualmente, la comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., dalla quale si possono rilevare, tra l'altro:

- il numero dei capi allevati;
- la quantità di effluenti zootecnici prodotti annualmente e il relativo contenuto di azoto;
- l'elenco dei terreni a disposizione dell'Azienda per lo svolgimento delle operazioni di utilizzazione agronomica.

Produzione ed uso dell'energia

L'energia elettrica è acquistata dalla rete ed utilizzata per l'illuminazione dei locali di stabulazione e per il funzionamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (cella frigorifera, ecc.). È presente un gruppo elettrogeno di emergenza della potenza di 10 kW. Il gruppo elettrogeno non è dotato di motore proprio, ma viene alimentato dalla presa di potenza della trattrice agricola.

Dalla documentazione di riesame, non emergono sistemi di riscaldamento dei locali di stabulazione. Quest'ultimi risultano coibentati (tetto realizzato con pannelli coibentati e muri realizzati con doppio strato di mattoni e camera d'aria).

Il gasolio, utilizzato esclusivamente per autotrazione, risulta stoccato in una cisterna fuori terra di capacità pari a 5.000 litri, dotata di copertura e di bacino di contenimento.

Consumi di energia

Si riassumono, nella tabella che segue, i consumi energetici comunicati negli ultimi tre anni di esercizio dell'allevamento:

Anno	Gasolio per autotrazione [litri]	Consumo energia elettrica [MWh _e]	Consumo specifico di energia elettrica [Wh _e /capo/giorno]
2020	4.000	18,90	22
2019	6.530	43	40
2018	5.153	40,07	36

I consumi specifici di energia elettrica e termica sono in linea con quanto indicato nelle linee guida italiane per l'identificazione delle MTD.

Emissioni in atmosfera

Dall'impianto si originano emissioni diffuse. Gli inquinanti principali generati dall'attività IPPC sono ammoniaca e metano, derivanti dalle fasi di stabulazione, stoccaggio e spandimento degli effluenti zootecnici di allevamento.

La ventilazione è naturale per la totalità dei ricoveri, con espulsione dell'aria da cupolini sul colmo del tetto o da finestre.

Il mangime è acquistato dall'esterno e viene stoccato in silos, dotati di coperchio aperto unicamente al momento del carico.

A fine ciclo i capannoni vengono lavati e disinfettati, con prodotto privo di aldeidi.

Le emissioni derivanti dall'allevamento sono state calcolate, utilizzando il software BAT-TOOL del CRPA. Il calcolo è stato effettuato su una consistenza potenziale di 3.565 capi. Le stime sono riassunte nelle tabelle seguenti:

SISTEMA DI RIFERIMENTO

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOTALE (t/a)
NH ₃	10	2	-	12,8	24,8
CH ₄	52,8	21,1	-	-	73,9

SITUAZIONE AZIENDALE

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOTALE (t/a)
NH ₃	8,4	1,7	-	6,1	16,2
CH ₄	44,3	17,7	-	-	62,0

Sulla base dei risultati della nuova simulazione, la Ditta stima una riduzione delle emissioni di ammoniaca rispetto alla situazione di riferimento pari a circa il 35%.

Uso dell'acqua e consumi idrici

L'acqua utilizzata nell'allevamento viene prelevata dal pozzo aziendale e dall'acquedotto comunale ed è utilizzata, prevalentemente, per l'alimentazione e l'abbeveraggio dei suini, nonché per le necessarie operazioni di lavaggio.

(Il pozzo aziendale è ubicato presso il mappale n. 266 del Foglio 7 - Concessione n. CN003859, assentita con Determinazione Dirigenziale n. 2003 del 12/11/2007, seguita da provvedimento di subingresso n. 250 del 14/10/2010, per un volume massimo annuo pari a 8450 mc).

Per l'anno 2020 sono stati dichiarati i seguenti consumi:

- Consumi complessivi pari a 776 mc/anno da pozzo;
- Consumi complessivi pari a 8.206 mc/anno da acquedotto;
- Consumi specifici pari a 10,5 litri/capo per giorno.

I suddetti valori di consumo specifico sono di poco superiori rispetto a quelli riportati nel BREF 2017 (7-9 l/capo/giorno).

Scarichi acque reflue

Nel complesso IPPC non sono presenti servizi igienici a servizio dell'impianto, pertanto, non sono presenti scarichi di acque reflue domestiche.

Gli effluenti di allevamento non sono sottoposti ad alcun trattamento, bensì avviati ad utilizzazione agronomica. Pertanto, **non sono presenti scarichi di acque reflue industriali**.

In relazione **alle acque meteoriche di dilavamento**, la Ditta aveva provveduto a suo tempo ad inoltrare il piano di prevenzione e di gestione di cui al D.P.G.R. 20/02/2006 n. 1/R e s.m.i., approvato con l'AIA. In particolare, il Gestore aveva rilevato quanto segue:

- l'azienda individua le varie tipologie di superfici, impermeabilizzate e non, presenti nell'allevamento, affermando che non ci sono rischi di inquinamento delle acque meteoriche;
- non è presente alcuna rete di raccolta delle acque meteoriche, né impianti di trattamento delle stesse o punti di scarico in corpi idrici superficiali.;
- le attrezzature ed i mezzi utilizzati per la movimentazione dei suini possono essere lavati in azienda presso un'area in battuto di cemento dotata di una caditoia che invia le acque di lavaggio alla rete di raccolta dei liquami.

È stato presentato un disciplinare contenente le indicazioni da seguire in occasione delle operazioni di pulizia e lavaggio e in caso di sversamento accidentale (il maggior rischio è legato al rilascio di gasolio agricolo).

Emissioni sonore

L'allevamento è situato in prossimità del Torrente Corsaglia e del Fiume Tanaro. La zonizzazione acustica del Comune di Niella Tanaro, approvata con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 23/09/2004, attribuisce al sito la classe acustica III. A circa 150-170 m di distanza, sono presenti due poligoni inseriti nelle classi acustiche IV (fabbricato ad Ovest) e V, con fascia cuscinetto in IV (fabbricato ad est). L'allevamento si trova, inoltre, a poca distanza dai Comuni di Lesegno e Rocca Cigliè.

Nella documentazione agli atti, è presente una valutazione di impatto acustico datata 08/10/2013. In tale documento, il tecnico di parte riporta gli esiti di misurazioni effettuate all'interno delle porcilaie; riporta, altresì, misurazioni provenienti da aziende "campione" rappresentanti condizioni di funzionamento ed ambientali simili. Tuttavia, per queste misure non viene fornita alcuna ulteriore indicazione per capire quali siano le condizioni indagate. Inoltre, viene allegata una misura effettuata durante il funzionamento dell'impianto di separazione liquido/solido che tuttavia non risulta presente presso l'allevamento in questione.

Non vengono considerati i ricettori maggiormente prossimi all'allevamento (distanti circa 150-170 m), mentre sono presi in esame solamente le abitazioni a distanze superiori.

Il tecnico di parte allega anche una mappa raffigurante la propagazione del rumore prodotto dall'allevamento. Pur rilevando diverse carenze / incompletezze nella documentazione fornita, la mappa di propagazione sopraccitata evidenzia livelli equivalenti inferiori a 45 dB presso i fabbricati più vicini. Data la scarsa entità di tali valori, si presume il rispetto dei limiti acustici.

Gestione rifiuti

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto delle condizioni relative al regime di **deposito temporaneo**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Protezione del suolo e delle acque sotterranee

L'area sulla quale insiste il complesso IPPC presenta una vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee di grado "estremamente elevato"¹ (Cfr. "Studio e valutazione della vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee", sviluppato – per conto della Provincia di Cuneo – dal Gruppo di Lavoro in Idrogeologia Applicata del Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dell'Ambiente e delle Geotecnologie del Politecnico di Torino nel corso del biennio 2003-2005).

All'interno dell'installazione IPPC non sono presenti serbatoi interrati utilizzati per il deposito di sostanze pericolose, pertanto non sussiste il pericolo di potenziali rilasci nel suolo o nel sottosuolo.

Presso l'installazione, è presente una cisterna fuori terra per lo stoccaggio del gasolio, di capacità pari a 5.000 litri, dotata di copertura e di bacino di contenimento.

Il Gestore ha seguito la "Procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento", delineata nell'Allegato 1 al Decreto ministeriale n. 272 del 13/11/2014. Le valutazioni sviluppate sono state trasmesse in data 16/02/2017.

In esito alle suddette valutazioni, il Gestore ha concluso che, **per l'installazione di che trattasi, non sussista l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.**

APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT

Ai sensi di legge, l'analisi di conformità alle Migliori Tecniche Disponibili è stata effettuata per confronto con le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili - **BAT Conclusions** - pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 21/02/2017.

Sono stati altresì tenuti in considerazione anche altri documenti di riferimento: BRef comunitari (documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE o dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 2008/1/CE) nonché, quale utile riferimento tecnico, il D.M. 29/01/2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59").

Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle **BAT Conclusions**

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 1: sistema di gestione ambientale	SI	È in fase di predisposizione il sistema di gestione ambientale interno che analizza prevalentemente le procedure in ambito di: - gestione rifiuti; - gestione aree;

¹ L'attribuzione di gradi di vulnerabilità "elevato" ed "estremamente elevato" è dovuta, in particolare, alla ridotta profondità – rispetto al piano campagna – alla quale si attesta il livello piezometrico della falda superficiale, nonché alla tipologia del sedimento costituente l'acquifero che, nel caso specifico, risulta caratterizzato da un'elevata permeabilità.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		- stoccaggi; - verifica di documentazione amministrativa; - formazione del personale.
BAT 2: buona gestione - BAT 2a - BAT 2b - BAT 2c - BAT 2d - BAT 2e	SI	<p>Bat 2a: l'azienda agricola è ubicata in una zona strettamente agricola e nel raggio di un chilometro non sono presenti né abitazioni, né impianti industriali o altre infrastrutture. Il trasporto degli effluenti alle vasche di stoccaggio è effettuato tramite tubazioni interrato;</p> <p>Bat 2b: il personale si impegna a rispettare la normativa pertinente, l'allevamento, la salute e il benessere animale, la gestione degli effluenti zootecnici, la sicurezza sul lavoro, lo spandimento agronomico degli effluenti prodotti, la pianificazione delle attività e delle emergenze, la riparazione e la manutenzione delle attrezzature;</p> <p>Bat 2c: è in fase di predisposizione un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti quali l'inquinamento dei corpi idrici</p> <p>Bat 2d: l'azienda effettua un controllo visivo giornaliero per ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature;</p> <p>Bat 2e: l'azienda è dotata di una cella frigorifera per stoccare gli animali morti al fine di prevenire o ridurre le emissioni.</p>
BAT 3: gestione alimentare per ridurre l'azoto totale escreto e le emissioni di ammoniacale - BAT 3a - BAT 3b - BAT 3c - BAT 3d N totale escreto: calcolo mediante bilancio di massa e confronto con la BAT tabella 1.1	SI	<p>Bat 3a: L'azienda utilizza mangimi a ridotto contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta N-equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli aminoacidi digeribili;</p> <p>Bat 3b: l'azienda adotta un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione;</p> <p>Bat 3c: L'azienda utilizza nuclei con aggiunta di quantitativi controllati di aminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza</p> <p>Bat 3d: l'azienda non utilizza additivi nei mangimi per la riduzione dell'azoto totale escreto.</p> <p>N totale escreto calcolato pari a: 12,6 kg N escreto/posto animale/anno</p>
BAT 4: gestione alimentare per ridurre il fosforo totale escreto - BAT 4a - BAT 4b - BAT 4c	SI	<p>Bat 4a: l'azienda adotta un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione;</p> <p>Bat 4b: L'azienda utilizza additivi alimentari autorizzati nei mangimi (fitasi) che riducono il fosforo totale escreto.</p> <p>Bat 4c: l'azienda non introduce additivi inorganici per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.</p> <p>P totale escreto calcolato pari a:</p>

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		4,15 Kg P₂O₅ escreto/posto animale/anno
BAT 5: uso efficiente dell'acqua - BAT 5a - BAT 5b - BAT 5c - BAT 5d	SI	Bat 5a: registrazione del consumo idrico mensile e annuale; Bat 5b: l'azienda effettua controlli visivi in tutti i capannoni per individuare e riparare eventuali perdite Bat 5c: l'azienda effettua la pulizia dei ricoveri con idropulitrice ad alta pressione Bat 5d: gli abbeveratoi ad libitum sono dotati di succhiotti antispreco
BAT 5: uso efficiente dell'acqua - BAT 5e - BAT 5f	NO	Bat 5e: non viene effettuata calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile; Bat 5f: non viene utilizzata acqua piovana.
BAT 8: uso efficiente dell'energia - BAT 8a - BAT 8b - BAT 8c - BAT 8d - BAT 8h	SI	Bat 8a, b: non vi sono impianti di riscaldamento e/o raffreddamento all'interno delle stalle; Bat 8c: le pareti e le coperture dei capannoni sono coibentati; Bat 8d: sistema di illuminazione dei locali è costituito da lampade al neon. L'utilizzo di tale tecnica consente di incrementare l'efficienza luminosa del sistema: il sistema a luminescenza garantisce prestazioni attorno agli 11-12 lumen/watt con una vita media pari a 1000 ore, mentre i neon forniscono circa 55-120 lumen/watt con una vita media di oltre 10.000 ore.; Bat 8h: Nei capannoni è utilizzata la ventilazione naturale.
BAT 8: uso efficiente dell'energia - BAT 8e - BAT 8f - BAT 8g	NO	Bat 8e, f, g: non applicate.
BAT 9 prevenire o ridurre le emissioni sonore mediante un piano di gestione del rumore	NO	La Ditta comunica che non vi è un inquinamento acustico probabile né comprovato presso i ricettori sensibili.
BAT 10: prevenire o ridurre le emissioni di rumore mediante l'utilizzo di tecniche - BAT 10a - BAT 10c	SI	BAT 10a: la Ditta indica che è garantita una distanza adeguata tra l'azienda e i recettori sensibili. BAT 10c: la Ditta indica che le apparecchiature sono utilizzate da personale esperto, non vengono svolte attività rumorose durante la notte, non sono presenti aree esterne raschiate.
BAT 10: prevenire o ridurre le emissioni di rumore mediante l'utilizzo di tecniche - BAT 10b - BAT 10d - BAT 10e	NO	Bat 10b: non applicata BAT 10d, e, f: non applicate.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
- BAT 10f		
BAT 11: ridurre emissioni di polveri - BAT 11a	SI	Bat 11a: : viene fornito alimento ad libitum nelle stalle A, B, D. L'alimento è fornito sottoforma di razione bagnata nella stalla C.
BAT 11: ridurre emissioni di polveri - BAT 11b - BAT 11c	NO	Bat 11b,c: non applicate
BAT 12: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante un piano di gestione degli odori	NO	Bat 12: l'Azienda comunica di non aver riscontrato lamentele per odori molesti da parte dei ricettori limitrofi.
BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche - BAT 13a - BAT 13b - BAT 13e - BAT 13g	SI	Bat 13a: l'Azienda non riscontra rischio odorigeno fra l'allevamento ed i ricettori sensibili. Bat 13b: l'Azienda indica che gli effluenti vengono frequentemente trasferiti verso un deposito di stoccaggio esterno. Nello specifico, quando il refluo raggiunge un battente di circa 50 cm, il liquame viene traferito tramite una tubazione in pendenza nelle vasche di stoccaggio esterne. Per permettere la verifica del livello di accumulo del refluo sottogrigliato sarà a disposizione presso il sito aziendale di un'asta graduata per la misurazione di tale parametro. Bat 13e: viene minimizzato il rimescolamento del liquame, effettuato solo in fase di prelievo per uso agronomico. Bat 13g: Spandimento a raso in strisce. L'azienda effettua l'interramento dei liquami entro un massimo di 4 ore, mediante erpice a dischi.
BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche - BAT 13c - BAT 13d - BAT 13f	NO	Bat 13c, d: non applicate Bat 13f: non applicata
BAT 14: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido	NO	L'azienda non produce effluente solido
BAT 15: prevenire o ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente	NO	L'azienda non produce effluente solido

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
solido nel suolo e nelle acque		
BAT 16: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio del liquame - BAT 16a - BAT 16b	SI	Bat 16a3: Viene minimizzato il rimescolamento del liquame, effettuato solo in fase di prelievo per uso agronomico; Bat 16b3: le vasche di stoccaggio sono coperte con copertura galleggiante (Cfr. paragrafo specifico, con indicazioni più dettagliate).
BAT 17: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da un lagone	NO	L'azienda non ha lagoni.
BAT 18: prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivante dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da un lagone: - BAT 18a - BAT 18b - BAT 18c	SI	Bat 18a: i depositi di stoccaggi esistenti e la vasca in progetto resistono alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche; Bat 18b: le vasche hanno una capacità sufficiente per conservare il liquame anche durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile. Bat 18c: le strutture di stoccaggio esistenti sono a tenuta stagna;
BAT 18: prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivante dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da un lagone: - BAT 18d - BAT 18e - BAT 18f	NO	Bat 18d: non sono presenti lagoni; Bat 18e: non è applicabile alle vasche esistenti; Bat 18f: non viene effettuato controllo annuale sull'integrità delle strutture.
BAT 20: prevenire o ridurre le emissioni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento - BAT 20a - BAT 20b - BAT 20c - BAT 20d - BAT 20e - BAT 20f - BAT 20g - BAT 20h	SI	Bat 20a: l'utilizzo agronomico degli effluenti è effettuato in condizioni di buonsenso agronomico; Bat 20b: non sono presenti zone a rischio quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi e proprietà limitrofe; Bat 20c: Rispetto dei divieti di spandimento su terreni impregnati d'acqua e rispetta il calendario di divieto aggiornato annualmente dalla Regione Piemonte Bat 20d: i piani di spandimento sono effettuati tenendo conto delle esigenze della pianta e delle caratteristiche dell'effluente; Bat 20e: l'azienda sincronizza lo spandimento del liquame con la domanda di nutrienti delle colture; Bat 20f: l'azienda controlla i campi da trattare a intervalli regolari per identificare segni di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario;

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		Bat 20g: viene garantito un accesso adeguato alle vasche di stoccaggio: Bat 20h: i macchinari per lo spandimento vengono controllate prima del loro utilizzo.
BAT 21: prevenire o ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento - BAT 21 b	SI	Spandimento a bande rasoterra con interrimento entro 4 ore tramite altro mezzo.
BAT 22: incorporazione dell'effluente nel suolo il più presto possibile	SI	L'azienda effettua l'interrimento dei liquami entro un massimo di 4 ore.
BAT 23: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento	SI	Bat 23: la ditta ha effettuato il calcolo dell'emissione di ammoniaca nella configurazione dell'allevamento a seguito dell'allevamento, utilizzando l'applicativo del C.R.P.A.. Rispetto al sistema di riferimento, stima, inoltre, una minore emissione di ammoniaca pari a circa il 35%.
BAT 30: ridurre le emissioni in ammoniaca nell'aria provenienti da ciascun ricovero per suini - BAT 30a - BAT 30b - BAT 30c - BAT 30d - BAT 30e BAT 30 AEL	SI	Come descritto nei paragrafi precedenti l'azienda applica in quattro ricoveri la BAT 30.a.0 applicando il principio di rimozione frequente del liquame verso il deposito esterno di stoccaggio. La tecnica è abbinata all'alimentazione a fasi dei capi. Bat –AEL: La Ditta ha indicato i seguenti fattori di emissione: <ul style="list-style-type: none"> • 2,51 kg NH₃/posto/anno per i ricoveri A, B e C • 1,75 kg NH₃/posto/anno per il ricovero D Tali valori sono nel range previsto dalla Tabella 2.1 delle <i>Bat Conclusions</i> .

Interventi di adeguamento

Fatta salva l'attuazione di tutto quanto riportato nella colonna "Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT", si riporta nel seguito la disamina dei principali interventi di adeguamento rispetto alla situazione autorizzata.

Adozione di **tecniche nutrizionali** a basso contenuto di proteina grezza nei mangimi somministrati ai suini.

Presso tutte le strutture di stabulazione:

- dev'essere attuata la **rimozione frequente dei liquami delle fosse sottogrigliato** e relativo convogliamento dei liquami alle vasche di stoccaggio esterne (il Gestore ha individuato una tecnica di pompaggio);

- il liquame presente nelle fosse sottogrigliato dev'essere mantenuto **non superiore a 40 cm**;
- deve essere possibile verificare – in ogni momento – l'altezza di liquame presente nel sottogrigliato (ad esempio, mediante asta graduata).

Per le vasche fuori terra, pre-esistenti, di stoccaggio dei liquami:

- dev'essere presente un sistema di copertura BAT; essendo stata individuata una tecnica di copertura galleggiante in **argilla espansa** (BAT 16.b.3), la stessa dev'essere **estesa all'intera superficie del liquame** e dovrà essere sempre assicurato uno spessore pari ad almeno 10-12 cm di copertura;
- dev'essere sempre possibile verificare lo stato della copertura, in condizioni di sicurezza;
- dev'essere condotto un **monitoraggio delle effettive condizioni della copertura galleggiante**, da rendicontare **1 volta all'anno** (Cfr. PMC);
- la tubazione di alimentazione del liquame nelle vasche di stoccaggio deve essere adeguata in modo da assicurare l'immissione del refluo al di sotto del pelo libero.

Per la fase di **applicazione al terreno degli effluenti zootecnici**, è stata individuata la tecnica MTD rispondente alle **BAT 21.b (spandimento a raso in strisce)**, con **successivo interrimento entro 4 ore** mediante erpice a dischi.

In mancanza di un dispositivo di tracciamento basato su tecnologia GPS, la controllabilità della fase di spandimento viene perseguita mediante:

- compilazione e conservazione di una **scheda giornaliera delle fertilizzazioni, sia per i terreni condotti che per quelli asserviti**, specificando le modalità di svolgimento delle operazioni di spandimento ed interrimento;
- predisposizione ed **invio, a cadenza annuale, di una relazione agronomica descrittiva delle operazioni di distribuzione ed interrimento effettuate nell'anno precedente**.
- comunicazione preventiva dei terreni che verranno utilizzati per lo spandimento.

QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI

Ciclo produttivo

Prescrizioni

- 1) L'installazione può essere utilizzata per l'**allevamento intensivo di suini**. La potenzialità di allevamento autorizzata è pari a **3.565 posti**, con particolare riferimento a quanto riportato nel paragrafo *"Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute"*;
- 2) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le Conclusioni sulle BAT. In particolare - **fatte salve specifiche prescrizioni** - tutto quanto riportato nella colonna *"Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT"*, di cui al precedente capitolo;
- 3) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- 4) dev'essere prevenuta la produzione di rifiuti, a norma della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.; in caso contrario, i rifiuti sono riutilizzati, riciclati, recuperati oppure,

ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone ogni impatto sull'ambiente;

- 5) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- 6) le attività produttive e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione allegata all'istanza, e successive integrazioni, per il RIESAME dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento. In particolare:
 - 6.1. l'attività deve essere condotta nelle strutture di allevamento e nel rispetto della consistenza di cui al capitolo "*Caratteristiche dell'installazione*". La consistenza di allevamento deve intendersi sempre subordinata ai provvedimenti assunti dalle Autorità Sanitarie e Veterinarie, con particolare riferimento all'applicazione delle norme in materia di benessere animale. Per modifiche rispetto alla consistenza e/o alle categorie animali autorizzate nel presente provvedimento - sia in applicazione delle norme in materia di benessere animale, sia per scelte di gestione - si rimanda alla successiva prescrizione n. 8;
 - 6.2. presso tutte le strutture di stabulazione:
 - dev'essere attuata la rimozione frequente dei liquami delle fosse sottogrigliato ed il relativo convogliamento dei liquami alle vasche di stoccaggio esterne (il Gestore ha individuato una tecnica di pompaggio);
 - il liquame presente nelle fosse sottogrigliato dev'essere mantenuto non superiore a 40 cm;
 - deve essere possibile verificare – in ogni momento – l'altezza di liquame presente nel sottogrigliato (ad esempio, mediante asta graduata).
 - 6.3. devono essere adottate **tecniche nutrizionali** a basso contenuto di proteina grezza nei mangimi somministrati ai suini;
- 7) il Gestore deve adottare gli accorgimenti necessari a garantire adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali stessi, provvedendo, in particolare ad evitare situazioni d'imbrattamento persistente;
- 8) ogni modifica delle attività e/o dei presidi anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale modifica sostanziale;
- 9) la Ditta ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
- 10) al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il Gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria; a tal fine, **presso l'accesso all'installazione deve essere indicato un recapito telefonico di reperibilità**;
- 11) il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica,

di benessere animale e le norme sanitarie sulla gestione dei farmaci, delle carcasse e della biosicurezza animale;

- 12) la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed agli altri Enti interessati. Il gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
- 13) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- 14) a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

Gestione e utilizzo agronomico effluenti zootecnici

Prescrizioni

- 1) **Per le vasche di stoccaggio dei liquami pre-esistenti**, fuori terra:
 - 1.1. dev'essere presente un sistema di copertura BAT; essendo stata individuata una tecnica di copertura galleggiante in argilla espansa (BAT 16.b.3), la stessa dev'essere estesa all'intera superficie del liquame e dovrà essere sempre assicurato uno spessore pari ad almeno 10-12 cm di copertura;
 - 1.2. dev'essere sempre possibile verificare lo stato della copertura, in condizioni di sicurezza;
 - 1.3. l'immissione del refluo nelle vasche di stoccaggio ed il prelievo dello stesso, devono avvenire al di sotto del pelo libero del liquame, al fine di garantire l'integrità della copertura superficiale galleggiante;
 - 1.4. dev'essere condotto un monitoraggio delle effettive condizioni della copertura galleggiante, da rendicontare 1 volta all'anno (Cfr. PMC);
- 2) il trasporto degli effluenti zootecnici deve essere attuato, dai soggetti interessati, con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche degli stessi, sia alle vigenti normative in materia;
- 3) le operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento devono avvenire all'interno dei casi e delle procedure previste dalla normativa vigente (Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i.);
- 4) **l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici dev'essere effettuata tassativamente per mezzo di un sistema MTD**. In particolare, l'Azienda adotta la tecnica MTD rispondente alle **BAT 21.b (spandimento a raso in strisce), con successivo interrimento entro 4 ore** mediante erpice a dischi, fatte salve le distribuzioni in copertura;
- 5) le apparecchiature utilizzate per le suddette operazioni devono essere sempre prontamente disponibili, presso l'allevamento, per le verifiche degli Organi di controllo. Anche nel caso di terreni in asservimento, ovvero di operazioni effettuate da contoterzisti, il rispetto della MTD inerente la distribuzione e l'interrimento degli effluenti zootecnici ricade in capo al Gestore IPPC;
- 6) **almeno 2 volte all'anno** (ad esempio, in primavera ed in autunno), il Gestore deve trasmettere alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo una

comunicazione contenente l'elenco dei terreni destinati alle operazioni di utilizzo agronomico, nella campagna in questione;

- 7) presso l'installazione dev'essere conservata, a disposizione degli organi di controllo, una **scheda giornaliera delle fertilizzazioni** riportante il mappale dei terreni interessati dallo spandimento, le colture in atto, i quantitativi di effluente distribuiti, le tecniche di distribuzione impiegate e le modalità di monitoraggio delle operazioni di spandimento ed interrimento, **sia per i terreni condotti che per quelli asserviti**. Tale scheda dovrà essere **compilata giorno per giorno senza ritardo**, in modo da consentire il controllo sugli spandimenti effettuati nelle giornate precedenti l'eventuale ispezione;
- 8) nel corso delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, il Gestore deve rispettare la normativa igienico-sanitaria, le norme urbanistiche e le disposizioni concernenti le aree sensibili e le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.

Relativamente ai criteri generali, alle norme tecniche ed ai divieti da osservare per l'esercizio delle operazioni di utilizzazione agronomica, si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 10/R ed agli eventuali ulteriori provvedimenti regionali di disciplina della materia.

Energia

Prescrizioni

- 1) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace; l'azienda dovrà effettuare le sostituzioni delle apparecchiature e dei sistemi di illuminazione considerando i criteri di minor consumo e maggiore efficienza energetica.

Emissioni in atmosfera

Prescrizioni

- 1) Il Gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanaione di odori sgradevoli;
- 2) i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza;
- 3) nel caso in cui, durante la gestione dell'installazione, vengano segnalate criticità olfattive, l'Azienda dovrà adottare interventi tecnico-gestionali atti a ridurle, nonché rispettare le prescrizioni eventualmente impartite dagli Enti competenti.

Quadro emissivo

STABILIMENTO: CARPENETA Società Agricola S.r.l. – Niella Tanaro				
FONTI EMISSIVE	PROVENIENZA	TIPOLOGIA EMISSIVA	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
D1	CAPANNONE A ALLEVAMENTO SUINI (finestre e cupolini)	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄ POLVERI TOTALI	PPF CON FOSSE SOTTOSTANTI E RIMOZIONE FREQUENTE DEI LIQUAMI ISOLAMENTO TERMICO E VENTILAZIONE NATURALE
D2-D4	CAPANNONI B, C e D ALLEVAMENTO SUINI (finestre e cupolini)	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄ POLVERI TOTALI	PTF CON FOSSE SOTTOSTANTI E RIMOZIONE FREQUENTE DEI LIQUAMI ISOLAMENTO TERMICO E VENTILAZIONE NATURALE
D5-D6	n. 2 VASCHE CIRCOLARI DI STOCCAGGIO LIQUAME	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄	COPERTURA GALLEGGIANTE CON ARGILLA ESPANSA IMMISSIONE E PRELIEVO DEI LIQUAMI AL DI SOTTO DEL PELO LIBERO
D7-D13	n. 7 SILI DI STOCCAGGIO MANGIME	EMISSIONE DIFFUSA	POLVERI TOTALI	BOTOLE APERTE UNICAMENTE IN OCCASIONE DEL CARICO
D14	SPANDIMENTO LIQUAMI	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃	DISTRIBUZIONE CON BARRA RASOTERRA E INTERRAMENTO ENTRO 4 ORE MEDIANTE ERPICE A DISCHI (FATTE SALVE LE DISTRIBUZIONI IN COPERTURA)
E1	n. 1 SERBATOIO STOCCAGGIO GASOLIO (capacità pari a 5000 litri, fuori terra – con bacino di contenimento e coperta)	SFIATO	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I.	

Nota: la ditta è esentata dall'effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché ulteriori autocontrolli periodici

Uso dell'acqua e scarichi acque reflue

Prescrizioni

- 1) devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
- 2) devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua complessivamente prelevata presso l'allevamento;
- 3) deve essere presente un sistema di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di misura delle acque prelevate per l'attività IPPC, con indicazione della data delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo;
- 4) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- 5) tutte le prescrizioni tecniche previste dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione

Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche

- 1) il Piano di prevenzione e di gestione deve essere messo in atto così come descritto nella documentazione a suo tempo presentata;
- 2) è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
- 3) devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta, convogliamento e scarico proposti nel Piano di prevenzione e gestione;
- 4) deve essere garantita una buona gestione delle aree scoperte ed, in particolare, devono essere evitate condizioni d'imbrattamento delle superfici esterne dell'allevamento;
- 5) le movimentazioni di animali, effluenti zootecnici, rifiuti ed altri materiali non devono causare contaminazioni della matrice suolo/sottosuolo/acque sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali;
- 6) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- 7) è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari al fine di tutela ambientale.

Relativamente ai trattamenti ed alle modalità di allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti, nonché della parte delle acque meteoriche di dilavamento non definibili "acque di prima pioggia" (anche in quanto non contaminate), si demanda ai regolamenti edilizi comunali, in forza del comma 3 dell'art. 2 del citato D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i..

Emissioni Sonore

Prescrizioni

- 1) tutte le modifiche degli impianti e/o delle attrezzature, conseguenti ad ammodernamenti e/o manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, devono essere attuate verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore.

Quadro emissivo e limiti di emissione

Il quadro emissivo di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è definito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la redazione dei Piani di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

Per l'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dal PCA del Comune di Niella Tanaro (approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 23/09/2004) e sue eventuali varianti.

Autorizzazione Integrata Ambientale

RIESAME con valenza di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale

Azienda Agricola CARPENETA S.r.l.

Niella Tanaro, Via Roccacigliè, 2

ALLEGATO TECNICO 2 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

PREMESSA	2
CICLO PRODUTTIVO (CONTROLLI A CARICO DEL GESTORE).....	3
CONSUMI ENERGETICI (CONTROLLI A CARICO DEL GESTORE)	4
GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (CONTROLLI A CARICO DEL GESTORE)...	5
UTILIZZO DELL'ACQUA (CONTROLLI A CARICO DEL GESTORE).....	6
EMISSIONI IN ATMOSFERA (CONTROLLI A CARICO DEL GESTORE)	7
CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE.....	8

PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto e, più in generale, il sistema di gestione ambientale dell'attività IPPC, sotto la responsabilità del Gestore assicura, nelle diverse fasi di vita dell'attività, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente.

Il sistema di monitoraggio delle emissioni dell'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto, tenendo conto che, per gli impianti di cui al P.to 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti, come indicato nell'art. 29-*sexies*, comma 3 del medesimo decreto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del piano di monitoraggio e controllo e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Relativamente alle procedure di rilievo ed analisi, ove applicabili devono essere adottate le metodiche del D.M. 31/01/2005; eventualmente possono essere utilizzate altre metodiche, purché concordate con A.R.P.A. Piemonte.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - organizzati in forma chiara ed utilizzabile;
 - registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1. **In caso di variazione di titolarità, il vecchio ed il nuovo Gestore devono provvedere a trasmettere i dati di competenza della rispettiva gestione.**
3. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
4. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Numero capi in entrata e in uscita, suddivisi per categoria	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di vendita	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero medio di capi allevati nell'anno (presenza media di capi suddivisi per categoria)	Calcolo sulla base del registro di stalla	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero di capi morti suddivisi per categoria o tasso di mortalità	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di smaltimento carcasse	unità oppure %	-	-	Riepilogo annuale	
Consumo di mangime	Calcolo sulla base di fatture o registri	Kg	-	-	Riepilogo annuale	Indicare: <ul style="list-style-type: none"> - la formulazione dei mangimi somministrati; - le quantità di proteina grezza e di aminoacidi di sintesi somministrati. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

(segue)

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti (BAT 24)	Calcolo mediante bilancio di massa Oppure Stima mediante analisi degli effluenti	kg/capo/anno Azoto e Fosforo totali escreti rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali oppure Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo	-	Riepilogo annuale	Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	MWh	Lettura contatore	Punto di consegna energia elettrica	Riepilogo consumi: annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di gasolio per autotrazione	Misura diretta discontinua	litri o m ³	-	-		
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dell'energia / del combustibile utilizzati rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Wh / giorno / capo	-	-		

GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Effluenti zootecnici avviati ad utilizzo agronomico	Annotazione	m ³ oppure t	Annotazione su apposita scheda giornaliera riportante il mappale dei terreni interessati dallo spandimento, le colture in atto, i quantitativi di effluente distribuiti e le tecniche di distribuzione impiegate	Operazioni di spandimento, sia per i terreni in conduzione che per quelli in asservimento	Giornaliera (il giorno stesso dell'effettuazione delle operazioni di spandimento)	Scheda da compilare e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento. Riepilogo da trasmettere unitamente alla relazione annuale.
Tecnica di distribuzione ed interrimento	-	-	Redazione di una relazione agronomica descrittiva delle operazioni di distribuzione ed interrimento effettuate nell'anno precedente, corredata di report fotografico a cadenza annuale con le immagini della tecnica utilizzata nei diversi periodi della campagna agraria e sulle diverse tipologie di terreni (distinti per areale, tipologia di coltura e di conduzione)		Annuale	Sia per i terreni in conduzione che per quelli in asservimento. Documentazione da inserire nella relazione annuale di monitoraggio.
Efficienza copertura vasche di stoccaggio dei liquami	Valutazione spessore e condizioni copertura in argilla espansa e reintegro	m m ³	Annotazione misure/valutazioni spessore copertura in argilla espansa e trasmissione fatture argilla espansa reintegrata, con indicazione dei m ³ immessi	Vasche di stoccaggio con copertura in argilla espansa	Annuale	Trasmettere un rendiconto della verifica dell'efficienza della copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami, con i reintegri effettuati. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni.

UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo idrico	Misura diretta continua	m ³	Lettura contatori	Mandata del pozzo Pres dell'acquedotto	Riepilogo consumi: mensile	Deve essere presente idoneo sistema di misura dell'acqua complessivamente utilizzata per l'allevamento. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
	Controllo condizioni operative del sistema di distribuzione dell'acqua	-	Controllo visivo	Sistemi di distribuzione dell'acqua	Giornaliera	In caso di perdite o anomalie, devono essere messi in atto interventi di riparazione.
Controllo visivo pressione di erogazione			Abbeveratoi	Mensile		
Consumo specifico di acqua	Calcoli sulla base dell'acqua prelevata rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	m ³ / capo / anno	-	-	-	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Analisi acque sotterranee prelevate	Determinazioni analitiche parametri significativi (potabilità)	varie	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	Pozzi aziendali di approvvigionamento idrico	Annuale	Un analisi per ogni pozzo aziendale utilizzato nell'anno. Referti analitici redatti da tecnico iscritto ad Albo in Ordine competente alla specifica materia, da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca (BAT 25)	Stima mediante bilancio di massa oppure Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione		Cfr. BAT <i>Conclusions</i>		Riepilogo annuale	Stima mediante bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento – per ciascuna categoria di animali. oppure Calcolo mediante misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente). oppure Stima mediante fattori di emissione – per ciascuna categoria di animali. Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

(segue)

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero (BAT 27)	Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione			Cfr. BAT <i>Conclusions</i>	Riepilogo annuale	Calcolo mediante misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente). oppure Stima mediante fattori di emissione. Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M. 24/04/2008	-	Le frequenze dei controlli ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. 24 aprile 2008 sono definite nel piano di ispezione ambientale regionale recepito con D.G.R. 9 maggio 2016 n°44-3272, come previsto dall'art. 29- <i>decies</i> , comma 11- <i>ter</i> del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.